

S. 3583/13



R. 4345/13

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Sacchi, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile avente numero RG 43201/2007, assunta in decisione all'udienza del 18.12.2012, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente:

TRA

Centro Scolastico _____, in persona del legale rappresentante p.t., e
_____ in proprio, con gli avvocati _____ ed

opponenti

E

BANCA

opposta

Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6900/07.

Conclusioni: come da verbale di udienza del 18.12.2012.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con il decreto ingiuntivo in epigrafe indicato, il Tribunale di Napoli ordinava a Centro Scolastico _____, quale debitrice principale, ed a _____, quale fideiussore, di pagare, in solido e senza dilazione, in favore di

MS

BANCA

, quale saldo passivo del rapporto di conto corrente n. 10156022, l'importo di euro 25.900,00, oltre interessi al tasso legale dall'1.1.2006 al soddisfo.

Nello spiegare tempestiva opposizione avverso il richiamato decreto ingiuntivo, gli opposenti deducevano l'applicazione, da parte dell'istituto di credito, di interessi passivi ultralegali, commissione di massimo scoperto e valute mai convenute per iscritto, la indebita capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l'usurarietà dei tassi debitori.

Concludevano, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo.

BANCA

, nel costituirsi in giudizio, contestava la fondatezza delle avverse deduzioni, concludendo per l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione.

Con ordinanza resa in data 13.10.2009, il Giudice istruttore rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto, formulata dagli opposenti ai sensi dell'art. 649 c.p.c..

La causa veniva istruita mediante il deposito di documenti e l'espletamento di una CTU contabile.

Ciò posto, va, preliminarmente, rilevato che l'eccezione di carenza di valida procura alle liti, sollevata dagli opposenti, per avere l'opposta depositato una copia illeggibile della procura medesima, vada disattesa.

Infatti, all'udienza del 17.4.2008, il Giudice istruttore, su richiesta dell'opposta, attestava che la copia della procura generale alle liti, da quest'ultima versata agli atti, era in tutto conforme alla copia autentica della medesima procura esibita in udienza dal procuratore di BANCA.

Inoltre, l'eccezione in esame è chiaramente infondata poiché assolutamente generica, essendosi gli opposenti limitati a contestare, senza esplicitarne la ragione, la non conformità della copia del documento prodotto all'originale.

In senso conforme a quanto osservato milita, infatti, il principio secondo cui "in tema di prova documentale, l'onere, stabilito dall'art. 2719 c.c., di disconoscere "espressamente" la copia fotografica (o fotostatica) di una

scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato ..” (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 16232/04).

Sempre in via preliminare, va, poi, evidenziato che, nella memoria depositata in data 16.5.2008, ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., parte opponente disconosceva la conformità all'originale delle copie di atti che erano stati depositati in giudizio da BANCA . Sulla scorta di tale eccezione, rilevava che, ove controparte non avesse prodotto i documenti impugnati in originale, degli stessi non avrebbe potuto tenersi conto ai fini del decidere.

In senso contrario, il Tribunale, in piena adesione a quanto evidenziato dal Giudice Istruttore nell'ordinanza resa in data 13.10.2009, osserva che l'eccezione in esame debba ritenersi tardiva.

Invero, per costante giurisprudenza, “.. l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale della scrittura e la copia fotostatica prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali deve essere assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, tale, cioè che da essa possano desumersi, in modo inequivoco, gli estremi della negazione della genuinità della copia. La copia fotostatica non autentica di una scrittura, quindi, si ha per riconosciuta conforme all'originale - ai sensi dell'art. 215, n. 2 c.p.c. - se la parte contro la quale è stata prodotta non la disconosce in modo formale e specifico nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione” (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 6651/09).

Nella specie, con la memoria innanzi richiamata, le opposenti negavano la conformità all'originale, tra gli altri, anche del modulo di apertura del contratto di conto corrente, del modulo di accettazione delle condizioni, del certificato ex art. 50 TUB, della fideiussione a firma di N.T. , delle

staffe con riassunto scalare del conto corrente, documenti che, come si desume dagli atti, BANCA aveva già prodotto in fase monitoria.

Ne discende che, rispetto a tali atti, la contestazione della conformità all'originale avrebbe dovuto essere sollevata dagli ingiunti già con l'atto di citazione in opposizione, per cui essa, essendo stata formulata con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., è chiaramente tardiva.

Ad analoga conclusione deve, peraltro, pervenirsi anche in ordine agli ulteriori documenti indicati nella predetta memoria di parte opponente (vale a dire, le copie schede movimento e le copie riassunti a scalare relative al rapporto di conto corrente), trattandosi di atti che BANCA depositava unitamente alla comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione e che, quindi, gli opposenti erano tenuti a contestare tempestivamente all'udienza di prima comparizione del 17.4.2008, prima utile successiva al relativo deposito.

Inoltre, quanto alle copie delle schede movimento e dei riassunti a scalare degli estratti conto, poiché, in effetti, non si tratta di copie fotografiche o fotostatiche di scritture, ma di riproduzioni meccaniche di dati contabili contenuti nel sistema informatico della banca, gli opposenti avrebbero dovuto, non già contestarne la conformità rispetto agli originali, quanto, piuttosto, eccepire la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta e, quindi, in sostanza negare la veridicità di quanto attestato dagli estratti conto (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 1033/13).

Ciò, peraltro, non è, nella specie, avvenuto, non essendovi la prova del fatto che, così come previsto dall'art. 8 delle condizioni generali regolanti il rapporto di conto corrente, gli odierni opposenti, entro 60 giorni dalla ricezione degli estratti conto, ne abbiano contestato per iscritto il contenuto alla banca con reclamo di specifico contenuto.

Ciò posto, va, poi, evidenziato, sotto il profilo della legittimazione attiva, che, in corso di causa, A.F. si rendeva cessionaria, tra le altre, della ragione di credito posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, in virtù di cessione pro-soluto di tutti i crediti in blocco, già appartenuti ad BANCA, classificati come sofferenze ai sensi delle istruzioni

della Banca d'Italia (cfr. copia dell'avviso di cessione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146/08, allegato alla produzione di parte opposta).

In ragione di tanto, quindi, A.F. , subentrata nella titolarità della rapporto negoziale posto a base della domanda, si costituiva in giudizio, con comparsa depositata il 9.6.2008, in luogo della cedente BANCA s.p.a..

Venendo al merito, rileva il Tribunale che l'opposizione sia fondata nei limiti di seguito esposti.

Invero, l'opposta ha fornito prova dell'esistenza del rapporto negoziale, posto a base della domanda, depositando la copia (e, successivamente, anche l'originale) del modulo di apertura del rapporto di conto corrente n. 10156022, intrattenuto da Centro Scolastico con la filiale di Giugliano in Campania di BANCA

Inoltre, come innanzi evidenziato, ai fini della prova del quantum debeatur, nel presente giudizio di opposizione, l'opposta ha prodotto tutte le movimentazioni del citato rapporto, depositando gli estratti conto ed i riassunti a scalare dal 12.12.2003, data di inizio del rapporto, sino al 20.5.2005, data di chiusura e passaggio a sofferenza dello stesso.

Tanto premesso, deve, quindi, procedersi all'esame delle singole contestazioni mosse dagli opposenti.

In proposito osserva il Giudicante che certamente fondata, (sebbene, per quanto appresso si dirà, relativamente alla sola posizione della debitrice principale), si riveli quella con la quale le ingiunte hanno eccepito la mancata determinazione per iscritto, nel contratto in esame, del tasso di interesse debitore, delle commissioni, delle spese e delle valute.

Infatti, giova rilevare che il saggio degli interessi, ove ultralegale, deve essere previsto con apposita pattuizione scritta, come stabilito dall'art. 1284 c. 3 c.c. e, successivamente, dagli artt. 3 e 4 della legge 154/1992 ed infine dall'art. 117 D.Lgs. 385/1993.

Handwritten signature

Nella specie, come emerge chiaramente dai documenti in atti, il modulo di apertura del contratto di conto corrente, posto a base della domanda, non conteneva l'indicazione dei tassi e delle altre condizioni applicate al rapporto, tra cui, appunto, CMS, valute e spese.

Discende da quanto osservato che, correttamente, veniva disposta CTU contabile al fine di rideterminare il saldo del rapporto, con l'applicazione, in luogo degli interessi debitori addebitati dalla banca, di quelli legali, calcolati ai sensi dell'art. 117 D. Lgs. 385/93 e con l'esclusione della commissione di massimo scoperto.

Infatti, il richiamato articolo 117, applicabile *ratione temporis* al rapporto in esame, dispone che, nel caso di mancata indicazione del tasso di interesse, si applichi il tasso nominale minimo e quello massimo dei BOT emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive.

Inoltre, relativamente alla CMS, la mancata pattuizione del tasso e della base di calcolo, impone di depurare, il saldo contabile del rapporto, dalle somme a tale titolo addebitate dalla banca. Ed invero, a prescindere da come essa debba essere intesa (cioè, secondo le definizioni che normalmente se ne danno, quale obbligazione pecuniaria restitutiva aggiuntiva, dovuta dal cliente bancario proporzionalmente al massimo saldo avere registrato nel periodo di liquidazione degli interessi, ovvero quale remunerazione dovuta per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista, parlandosi, nel primo caso, di commissione "sull'utilizzato", e, nel secondo caso, di commissione "sull'affidato"), è pacifico che l'addebito della CMS esiga, quale requisito indefettibile, che ne siano determinati il tasso e la base di calcolo (cfr. *ex multis*, Trib. Vibo Valentia, 28.9.2005, in *Corti calabresi (Le)* 2007, I, II, 216).

D'altra parte, come accertato dal nominato CTU, dott. L.D. nell'elaborato in atti, l'istituto di credito, pur non avendo pattuito per iscritto il tasso di interesse debitore, né la CMS, ha, nel corso del rapporto, applicato tassi di interesse ultralegali, le commissioni di massimo scoperto e capitalizzato trimestralmente le spese di tenuta del conto.



Priva di pregio è, invece, la deduzione degli opponenti in ordine all'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, pacificamente operata da BANCA in costanza del rapporto.

Infatti, al riguardo giova osservare che, essendo sorto a dicembre del 2003, il rapporto in esame soggiaccia alla disciplina dettata dall'art. 120 TUB (D.L.vo 1/09/1993, n. 385), come modificato dall'art. 25 D.L.vo 4.08.1999, n. 342, e della successiva ed attuativa Delibera CICR del 9.02.2000.

Come è noto, tale norma ha sancito la legittimità della capitalizzazione degli interessi nell'ambito dei rapporti bancari, alla sola condizione che la periodicità della capitalizzazione sia reciproca e che risulti da espressa pattuizione scritta (cfr., in particolare, art. 2 Delibera CICR citata), pattuizione che, inoltre, deve essere specificamente approvata per iscritto (art. 6 Delibera CICR citata).

Tali condizioni, nel caso di specie, risultano rispettate, poiché nel contratto di conto corrente stipulato tra le parti risulta stabilito, all'art. 7, comma 2°, che "i rapporti di dare e avere relativi al conto corrente, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità trimestrale .. il saldo risultante a seguito della chiusura periodica del conto produce interessi secondo le medesime modalità".

Inoltre, la clausola di cui all'art. 7 delle condizioni generali di contratto risulta, poi, specificamente richiamata in calce al contratto stesso e sottoscritta dal correntista.

Infine, come appurato dal CTU, in costanza di rapporto, la banca ha rispettato il principio di reciprocità, capitalizzando trimestralmente sia gli interessi a debito, che quelli a credito del correntista.

Pertanto, l'applicazione di interessi anatocistici trimestrali, anche passivi, è, nella fattispecie, legittima.

La censura inerente il superamento dei tassi soglia è infondata, non avendo le opponenti indicato in quali periodi BANCA aveva operato il dedotto sfioramento, né avendo le stesse prodotto i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi.

Tale carenza istruttoria preclude, in radice, ogni indagine sul punto. alla luce del principio per cui, poiché i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi usurari hanno natura di atti amministrativi, per cui, rispetto ad essi non opera il principio *iura novit curia*, la parte che deduce l'usurarietà dei tassi ha l'onere di produrli in giudizio (cfr. cass. civ. 12476/02, 9941/09).

L'opposta, deduceva, peraltro, che ogni rilievo in ordine all'ammontare del credito dovesse ritenersi definitivamente precluso dall'omessa specifica contestazione degli estratti conto da parte della correntista.

In contrario giova rilevare che, per costante giurisprudenza (cfr. Cass. n. 12507/1999; Cass. N. 1978/1996; Trib. Genova sent. 5.5.2002; C.App. Lecce n. 598/2001; Trib. Pescara 4/7 aprile 2005), l'approvazione del conto – anche tacita - preclude qualunque contestazione circa la conformità delle singole e concrete operazioni sottostanti ai rapporti obbligatori da cui derivano gli addebiti e gli accrediti sotto il profilo meramente contabile, senza incidere sulla validità ed efficacia dei rapporti medesimi, che restano soggette alle regole ordinarie.

L'opposta eccepiva, altresì, che l'opposizione spiegata da N.M. dovesse dichiararsi inammissibile, perché la fideiussione dalla medesima prestata aveva natura di contratto autonomo di garanzia e precludeva, quindi, al garante di far valere contestazioni circa il rapporto intercorso tra la banca e la debitrice principale.

La deduzione merita adesione.

Invero, la giurisprudenza della S.C., quando la garanzia è prestata attraverso il tipo del contratto autonomo, esclude che il garante possa opporre al creditore principale eccezioni che attengono alla validità del contratto da cui deriva l'obbligazione principale (Cass. 23 giugno 2000 n. 8540; 3 febbraio 1999 n. 920; 6 ottobre 1989 n. 4006).

Ma non anche le eccezioni che attengono alla validità dello stesso contratto di garanzia.

Il fenomeno per cui la stessa situazione viziante determina insieme la nullità del contratto di base e di quello di garanzia può aversi solo nel caso in cui il

primo è nullo per contrarietà a norme imperative od illiceità della causa ed attraverso il secondo si tende ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta.

Tale ipotesi, tuttavia, non ricorre nel caso in cui la nullità che si intenda far valere attenga, come nella specie, alla mancata pattuizione per iscritto degli interessi debitori. Invero, la legge ammette che la parte cui è fatto credito si possa obbligare a pagare interessi, di saggio superiore a quello legale, purché non usurari, ma chiede che siano determinati per iscritto (artt. 1815 e 1284 cod. civ.). Ne deriva che il diritto ad ottenere il pagamento di interessi superiori a quelli legali è configurabile secondo l'ordinamento e perciò la invalidità del patto con cui è stata assunta la relativa obbligazione non si comunica al rapporto di garanzia (cfr. Cass. civ. n. 3326/02, 5044/09).

Nella specie, il tenore del contratto con cui N.M. prestava fideiussione, fino all'ammontare di euro 32.500,00, in favore di BANCA , per crediti da quest'ultima vantati nei confronti di Centro Scolastico , induce a ritenere che, quella in esame, sia una garanzia autonoma.

In proposito, giova, invero, premettere che, la più recente giurisprudenza della Cassazione, afferma ormai pacificamente il principio per cui "l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento «□a prima richiesta e senza eccezioni□» vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (c.d. «□Garantievertrag□»), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale" (cfr. Cass. Civ. 19736/11).

In tal modo, invero, la S.C. ha fatto applicazione dell'orientamento espresso da Cass., sez. un., 18 febbraio 2010 n. 3947.

Con tale pronuncia le sezioni unite hanno chiarito che il contratto autonomo di garanzia (c.d. «□Garantievertrag□»), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento



della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un «□vicario□» del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto indipendente rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.

Venendo al caso oggetto della controversia in esame, può, senza dubbio, sostenersi che la garanzia prestata da N.M. vada qualificata come autonoma nell'accezione innanzi esposta.

In tal senso, infatti, giova evidenziare che il contratto in parola contiene una serie di clausole intese chiaramente a rendere l'obbligazione del garante autonoma rispetto a quella del debitore principale, al fine di porre la banca al riparo da eccezioni inerenti i rapporti principali con il debitore garantito.

In tal senso inducono a deporre le pattuizioni di seguito indicate: a) l'articolo 2 del contratto in esame, a tenore del quale il fideiussore si impegna a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di "annullamento, inefficacia, o revoca dei pagamenti stessi"; b) l'articolo 8 del contratto, a tenore del quale "nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate". Invero, tale previsione, con la quale si sancisce l'obbligo di pagamento del fideiussore pur in presenza dell'invalidità del rapporto garantito, rende manifesta la deroga rispetto al regime proprio della fideiussione codicistica,

improntato al principio dell'accessorietà dell'obbligazione del garante e consacrata nella disposizione di cui all'articolo 1939 c.c., secondo cui la fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale ; c) l'articolo 7 secondo cui "il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio". In tal caso è palese la differenza rispetto al regime della fideiussione tipica, nella quale, a norma dell'articolo 1945 c.c., il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale. Al contrario, la clausola in esame, con la quale, imponendosi un pagamento immediato, si preclude la possibilità di paralizzare l'altrui pretesa creditoria con la formulazione di eccezioni inerenti il debito principale, è quella nella quale si manifesta, con più evidenza, la causa concreta del negozio autonomo di garanzia, quale individuata dalla sopra richiamata giurisprudenza della Cassazione.

Posta, quindi, la natura autonoma, del contratto di garanzia sottoscritto da N.M. , deve, poi, rilevarsi che, come innanzi detto, il tratto peculiare delle garanzie autonome sia quello di porre il creditore al riparo dalle eccezioni spettanti al debitore principale (siano esse relative al rapporto di valuta tra quest'ultimo e il creditore o al rapporto di provvista tra il debitore principale e il garante), in deroga alla regola essenziale della fideiussione posta dagli artt. 1945 e 1941 c.c., con l'effetto di svincolare (in tutto o in parte) la garanzia dalle vicende del rapporto principale e di precludere la proponibilità delle eccezioni fideiussorie.

Ne consegue che, in ragione del carattere autonomo, proprio della garanzia da essa prestata, N.M. non sia legittimata a far valere, nei confronti dell'opposta, l'eccezione inerente l'applicazione, da parte dell'istituto di credito, di interessi debitori superiori al tasso legale non pattuiti per iscritto, atteso che tale profilo di nullità non discende dalla contrarietà del contratto ad una norma imperativa o dall'illiceità dello stesso.

Scaturisce da quanto osservato che l'opposizione spiegata da N.M. in proprio, quale garante, debba essere rigettata, con conseguente conferma, nei confronti della stessa, del decreto ingiuntivo.



leg

Invece, l'opposizione merita in parte accoglimento, relativamente alla posizione della debitrice principale, che, come sopra osservato, ha diritto a vedere ridotta l'esposizione debitoria del conto corrente nella misura accertata, sulla base del mandato ad esso conferito, dal nominato CTU.

Infatti, nell'elaborato in atti, redatto con serio e indiscutibile rigore scientifico, è stato appurato che, ricostruito il rapporto di c/c, secondo le indicazioni precedentemente svolte, al 20.5.2005, data di appostazione del rapporto a sofferenza, il saldo contabile dello stesso presentava un'esposizione, a debito per la correntista, di euro 21.377,47, in luogo della somma di euro 30.757,97, risultante dagli estratti conto.

Pertanto, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, nei soli confronti di Centro Scolastico

In parziale accoglimento della domanda, quest'ultima va, poi, condannata al pagamento, in favore di .A.F. Spa , della somma di euro 21.377,47, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 117 TUB dal 21.5.2005 al soddisfo.

Il parziale accoglimento dell'opposizione, nei limiti innanzi esposti, comporta, che, nei confronti della debitrice principale, il titolo esecutivo sarà rappresentato dalla presente sentenza e non dal decreto ingiuntivo.

Peraltro, a norma dell'art. 653 co. 2 c.p.c., gli eventuali atti di esecuzione già compiuti da BANCA , al pari di ipoteche da essa eventualmente iscritte, conservano la loro validità, nei limiti del minor credito accertato.

In proposito, infatti, la giurisprudenza afferma che quando, come nella specie, la revoca del decreto ingiuntivo non dipenda dall'iniziale carenza dei requisiti per la sua adozione, opera la conservazione degli atti d'esecuzione in precedenza compiuti, e, quindi, per analogia, anche dell'iscrizione ipotecaria effettuata a norma dell'art. 655 cod. proc. civ. cfr. Cass. civ. n. 4169/89, 12318/97).

Peraltro, nella specie, la questione parrebbe non avere un concreto risvolto perché, dai documenti in atti, emerge che, sulla base del decreto ingiuntivo, BANCA abbia iscritto ipoteca su due immobili di proprietà di N.M.

rispetto alla quale il decreto ingiuntivo è, come detto, stato confermato (cfr. nota di iscrizione ipotecaria inerente l'iscrizione n. 1318 del 2008, allegata alla produzione dell'opposta).

Ove, tuttavia, oltre quella innanzi indicata, fossero state iscritte ulteriori ipoteche, a carico della debitrice principale, dovrebbe, alla luce di quanto sopra detto, affermarsene la conservazione nei limiti del minor credito accertato con la presente sentenza.

In ordine al governo delle spese processuali, rileva, da ultimo, il Tribunale che esse debbano seguire la soccombenza delle opposenti.

Infatti, relativamente alla posizione della garante, la relativa opposizione è, per quanto sopra detto, stata rigettata. In ordine alla debitrice principale, il parziale accoglimento dell'opposizione, non toglie che sia comunque stata accertata una ragione di credito della banca, nei confronti della correntista.

La liquidazione delle spese viene operata, come in dispositivo, applicando i compensi contemplati, per le cause di valore fino ad euro 25.000,00 (tenuto conto della ragione di credito riconosciuta come dovuta dalla debitrice principale), dal DM 140/12, applicabile *ratione temporis* (cfr. Cass. civ. n. 17406/12).

Alcun importo viene liquidato a titolo di rimborso forfettario, trattandosi di una voce di costo che non è più contemplata dal DM 140/12 (cfr. articolo 1 comma 2 del citato decreto ministeriale).

Sempre a norma dell'articolo 91 c.p.c., infine, le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, vanno poste a definitivo carico delle opposenti in solido tra di loro.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al numero 43201 R.G.A.C. dell'anno 2007, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:

- a) rigetta l'opposizione proposta da M.N. _____, in proprio e, per l'effetto, conferma, nei confronti della stessa, il decreto ingiuntivo n. 6900/07;

- b) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 6900/07, nei confronti di Centro Scolastico
- c) in parziale accoglimento della domanda, condanna Centro Scolastico
., in persona del legale rappresentante p.t., a pagare, in favore di A.F. s.p.a., la somma di euro 21.377,47, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 117 TUB dal 21.5.2005 al soddisfo;
- d) condanna le oppONENTI, in solido tra di loro, alla rifusione, in favore di A.F. s.p.a., delle spese processuali del giudizio di opposizione, che liquida in euro 3.000,00 per compenso, oltre Iva e CPA come per legge, oltre le spese di CTU come liquidate in corso di causa.

Napoli, 14.3.2013

Il Giudice

dott. Massimiliano Sacchi

TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITAT IN CANCELLERIA

18 MAR. 2013

CANCELLIERE